

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COMUNITÀ AFGHANA IN TICINO

Articolo 1. Ragione sociale e sede

Col nome Associazione comunità Afghana in Ticino viene costituita, per durata illimitata, un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. L'Associazione potrà essere trasferita con semplice decisione del comitato.

Articolo 2. Scopo

L'Associazione, che è senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale, ha lo scopo di promuovere una rete all'interno e all'esterno della comunità afghana residente in Ticino. L'associazione intende quindi contribuire all'integrazione della comunità promuovendo il reciproco aiuto tra i membri e la conoscenza del territorio. Lo scopo della messa in rete, ma non limitato a, è quello di poter contribuire positivamente alla società in cui la comunità vive.

In particolare, l'associazione intende:

1. Sostenere le giovani generazioni di Afghane e i nuovi arrivati, in collaborazione con gli enti che già operano sul territorio.
2. Stabilire una rete di comunicazione all'interno della comunità Afghana in Ticino per affrontare ciò che potrebbe destare preoccupazione.
3. Contribuire a creare una visione chiara di un futuro luminoso per tutti, soprattutto i più giovani membri della comunità.
4. Promuovere la conoscenza del paese Afghana e delle sue usanze in Ticino.

Le attività dell'associazione possono includere:

1. Produzione e diffusione di materiale informativo utile all'integrazione della comunità in Ticino.
2. Produzione e diffusione di materiale informativo utile allo sviluppo di rapporti pacifici all'interno della comunità.
3. Sviluppo di progetti per ridurre le barriere linguistiche e culturali.
4. Insegnamento ai membri più giovani della comunità a conservare il proprio patrimonio culturale e le proprie lingue native.

Articolo 3. Membri dell'Associazione

Può diventare membro dell'Associazione qualsiasi persona, senza distinzione di sesso, religione e nazionalità, che condivide gli scopi dell'Associazione e versa una tassa sociale annuale.

Articolo 4. Organi Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale
- Il Comitato

Articolo 5.0 L'Assemblea Generale

L'Assemblea generale, l'organo supremo, si compone dei soci dell'Associazione. Sono soci le persone fisiche, giuridiche, enti pubblici e le associazioni che si riconoscono negli scopi dell'associazione e che pagano la tassa sociale annuale.

Articolo 5.1 Competenze dell'Assemblea

- Nomina del Comitato
- Approvazione e la modifica degli statuti
- Approvazione dei conti annuali e dei preventivi
- Approvazione del programma di attività
- Nomina di un eventuale Ufficio di Revisione
- Scioglimento dell'Associazione e la destinazione dei beni - Fissazione delle quote annuali dei soci

Articolo 5.2 Convocazione dell'Assemblea generale

Viene convocata dal Comitato almeno una volta l'anno. Sedute straordinarie possono essere convocate dal comitato o su richiesta di almeno 1/4 degli associati. Nessuna decisione può essere presa su oggetti non all'ordine del giorno, salvo che sulla proposta di convocare una nuova Assemblea generale. Ogni membro ha diritto ad un voto.

Articolo 8. Comitato

Il comitato si compone di presidente, vicepresidente e cassiere, e comunque al massimo di cinque membri. La durata del mandato è quadriennale con possibilità di rielezione illimitata.

Il comitato è responsabile di perseguire gli scopi dell'associazione. Il comitato delibera alla presenza dei suoi membri; le decisioni dello stesso sono prese alla maggioranza dei presenti.

Le attività di segretariato possono essere assunte da persone esterne al comitato. Il comitato può nominare dei propri rappresentanti nei luoghi d'intervento. Il comitato può proporre all'Assemblea la designazione di un presidente onorario.

Articolo 9. Responsabilità e rappresentanza

Il presidente rappresenta l'Associazione. L'Associazione è vincolata dalla firma del presidente o da altri membri del comitato delegati dallo stesso. È esclusa ogni responsabilità personale dei membri del comitato direttivo e dei singoli associati.

Articolo 10. Ufficio di revisione

L'associazione non sottostà all'obbligo di avere un ufficio di revisione dei conti. Qualora il comitato decidesse di nominare una persona responsabile dei conti, essa non dovrà fare parte del comitato e dovrà presentare annualmente all'Assemblea il rapporto sulla tenuta dei conti e sulla situazione finanziaria della Associazione.

Articolo 11. Finanziamento

Il finanziamento dell'attività dell'Associazione proviene da Contributi, donazioni e lasciti di persone giuridiche o fisiche - Quote sociali il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea.

Articolo 12. Scioglimento

L'Associazione può essere sciolta solo con decisione dell'Assemblea a maggioranza dei 2/3 (due terzi). In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio verrà devoluto ad un altro ente con scopo simile deciso dall'Assemblea.

Articolo 13. Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore il primo Dicembre 2021 e sottoscritto dai soci costitutori.

Luogo e data: Lugano, 01.12.2021